

Proposta di direttiva del Consiglio relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano residenti di lungo periodo

(2001/C 240 E/13)

COM(2001) 127 def. — 2001/0074(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 13 marzo 2001)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, punti 3 e 4,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di istituire progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, il trattato che istituisce la Comunità europea prevede, da una parte, l'adozione di misure volte ad assicurare la libera circolazione dei cittadini, accompagnate da provvedimenti in materia di controlli alle frontiere esterne, asilo e immigrazione, e, dall'altra, l'adozione di misure in materia di asilo, immigrazione e salvaguardia dei diritti dei cittadini di paesi terzi.
- (2) L'articolo 63, paragrafo 3 del trattato prevede che il Consiglio adotti misure in materia di politica dell'immigrazione con particolare riguardo alle condizioni di soggiorno, nonché norme sui procedimenti per il rilascio di titoli di soggiorno di lunga durata da parte degli Stati membri.
- (3) Nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e del 16 ottobre 1999, il Consiglio europeo ha proclamato che occorre ravvicinare lo status giuridico dei cittadini di paesi terzi a quello dei cittadini degli Stati membri e che alle persone che soggiornano regolarmente in un determinato Stato membro per un periodo da definirsi e sono in possesso di un permesso di soggiorno di lunga durata, lo Stato membro dovrebbe garantire una serie di diritti uniformi e quanto più simili a quelli di cui beneficiano i cittadini dell'Unione europea.
- (4) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- (5) L'integrazione dei cittadini di paesi terzi stabilitesi a titolo duraturo negli Stati membri costituisce un elemento cardine per la promozione della coesione economica e sociale, obiettivo fondamentale della Comunità enunciato all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 1, lettera k) del trattato.

(6) La condizione principale per ottenere lo status di residente di lungo periodo deve essere la durata del soggiorno nel territorio di uno Stato membro. Deve trattarsi di un soggiorno legale ed ininterrotto, a testimonianza del radicamento del richiedente nel paese in questione. È necessaria una certa flessibilità affinché si possa tener conto delle circostanze che possono indurre una persona ad allontanarsi temporaneamente dal territorio.

(7) Per acquisire lo status di residente di lungo periodo il cittadino di paesi terzi deve dimostrare che dispone di un reddito sufficiente e di un'assicurazione contro le malattie, in modo da non diventare un onere per lo Stato membro. Il reddito minimo richiesto non deve essere sproporzionato e deve essere stabilito in maniera omogenea da tutti gli Stati membri. Altro requisito per conseguire lo status è che il cittadino di paesi terzi non costituisca una minaccia attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza interna.

(8) Occorre stabilire un sistema di regole procedurali per l'esame della domanda intesa al conseguimento dello status di residente di lungo periodo. Tali procedure devono essere efficaci e gestibili in base al normale carico di lavoro delle amministrazioni degli Stati membri nonché trasparenti ed eque in modo da garantire agli interessati un livello adeguato di certezza del diritto.

(9) Il conseguimento dello status di residente di lungo periodo è attestato da un permesso di soggiorno che consente al titolare di comprovare facilmente e immediatamente il suo stato giuridico. Questo permesso di soggiorno deve altresì rispondere a norme tecniche di alto livello, specie per quanto riguarda le garanzie contro la falsificazione e la contraffazione, per prevenire ogni abuso nello Stato membro che ha conferito lo status e negli Stati membri in cui viene esercitato il diritto di soggiorno.

(10) Per costituire un autentico strumento di integrazione sociale, lo status di residente di lungo periodo deve garantire al suo titolare la parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro in una vasta gamma di settori economici e sociali.

(11) Il residente di lungo periodo deve godere di una tutela massima contro l'espulsione. Questa deve informarsi al diritto comunitario in materia di libera circolazione delle persone e ai criteri fissati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Un siffatto livello di tutela implica che le procedure applicabili contemplino l'accesso effettivo agli organi giurisdizionali.

- (12) L'armonizzazione delle condizioni per il conferimento dello status di residente di lungo periodo favorisce la reciproca fiducia fra gli Stati membri. Alcuni rilasciano titoli di soggiorno permanenti o di validità illimitata a condizioni più favorevoli rispetto alla presente direttiva. Il trattato non esclude la possibilità di applicare disposizioni nazionali più favorevoli. È tuttavia, opportuno stabilire nella presente direttiva che i titoli rilasciati a condizioni più favorevoli e non armonizzate non danno accesso al diritto di soggiorno in altri Stati membri.
- (13) La determinazione delle condizioni per l'esercizio, da parte dei cittadini di paesi terzi che siano residenti di lungo periodo, del diritto di soggiorno in un altro Stato membro contribuisce alla realizzazione effettiva del mercato interno in quanto spazio in cui è garantita a tutti la libertà di circolazione e può costituire altresì un importante fattore di mobilità, specie per il mercato del lavoro dell'Unione.
- (14) È opportuno che il residente di lungo periodo possa esercitare il diritto di soggiorno in un altro Stato membro per svolgervi un'attività lavorativa subordinata o autonoma, per studio o anche per dimorarvi senza lavorare. Occorre che i familiari di un residente di lungo periodo possano stabilirsi al suo seguito nel secondo Stato membro, in modo che sia garantita l'unità familiare e non venga ostacolato l'esercizio del diritto di soggiorno del titolare dello status. Il diritto di soggiorno va esercitato a condizioni analoghe a quelle previste per i cittadini dell'Unione in materia di libera circolazione.
- (15) Lo Stato membro in cui il residente di lungo periodo intende esercitare il diritto di soggiorno deve poter verificare che questi soddisfa le condizioni necessarie per poter dimorare nel suo territorio. Deve altresì essere in grado di accertare che egli non costituisca una minaccia attuale per l'ordine pubblico, la sicurezza interna o la sanità pubblica.
- (16) Occorre stabilire un sistema di regole procedurali per l'esame della domanda di titolo di soggiorno presentata dal residente di lungo periodo in un altro Stato membro. Tali procedure devono essere efficaci e gestibili in base al normale carico di lavoro delle amministrazioni degli Stati membri, nonché trasparenti ed eque in modo da garantire agli interessati un livello adeguato di certezza del diritto. Non devono in alcun modo ostacolare l'esercizio del diritto di soggiorno da parte dei beneficiari.
- (17) Perché l'esercizio del diritto di soggiorno sia effettivo, il residente di lungo periodo deve godere nel secondo Stato membro degli stessi diritti riconosciutigli dal primo Stato membro. Occorre tuttavia prevedere deroghe a tale norma per quanto riguarda l'assistenza sociale, affinché il residente non diventi un onere per lo Stato membro in cui esercita il diritto di soggiorno. È opportuno che i diritti di cui gode l'interessato nel secondo Stato membro siano analoghe a quelli riconosciuti ai cittadini dell'Unione in materia di libera circolazione.
- (18) È opportuno prevedere che, trascorso un determinato periodo transitorio, il residente di lungo periodo possa scegliere di stabilirsi definitivamente nello Stato membro in cui ha esercitato il diritto di soggiorno, godendo ivi di tutti i diritti e quindi anche dell'assistenza sociale. Nell'interesse del residente come pure del primo e del secondo Stato membro, è altresì opportuno che il periodo transitorio non sia eccessivamente lungo e che, al suo scadere, il residente stesso possa chiedere lo status di residente di lungo periodo nel secondo Stato membro, previa rinuncia allo status di residente di lungo periodo nello Stato membro che per primo lo ha conferito.
- (19) In base al principio di sussidiarietà e al principio di proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, lo scopo dell'intervento previsto, consistente nel definire le norme per il conferimento e la revoca dello status di residente di lungo periodo e dei diritti connessi, nonché le norme per l'esercizio, da parte dei residenti di lungo periodo, del diritto di soggiorno negli altri Stati membri, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni o degli effetti dell'intervento stesso, essere realizzato meglio a livello comunitario. La presente direttiva si limita a quanto necessario per conseguire tale scopo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Scopo della presente direttiva è stabilire:

- a) le norme sul conferimento e sulla revoca dello status di residente di lungo periodo attribuito dallo Stato membro ai cittadini di paesi terzi legalmente soggiornanti nel suo territorio, nonché sui diritti connessi;
- b) le norme secondo cui i cittadini di paesi terzi titolari dello status di residente di lungo periodo hanno il diritto di soggiornare in Stati membri diversi da quello in cui hanno ottenuto tale status.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

- a) «cittadino di paesi terzi», chiunque non sia cittadino dell'Unione a norma dell'articolo 17, paragrafo 1 del trattato;
- b) «residente di lungo periodo», il cittadino di paesi terzi titolare dello status di residente di lungo periodo previsto all'articolo 8;
- c) «primo Stato membro», lo Stato membro che ha conferito lo status di residente di lungo periodo al cittadino di paesi terzi;
- d) «secondo Stato membro», qualsiasi Stato membro, diverso da quello che per primo ha conferito lo status di residente di lungo periodo al cittadino di paesi terzi, nel cui territorio il residente di lungo periodo esercita il diritto di soggiorno;
- e) «familiari», il coniuge, ovvero il convivente non legato da vincolo matrimoniale, e i figli minorenni del residente di lungo periodo, nonché gli ascendenti e i figli maggiorenni a suo carico, ove siano stati ammessi nello Stato membro interessato e vi soggiornino ai sensi della direttiva . . . /CE del Consiglio relativa al diritto al ricongiungimento familiare ⁽¹⁾. I familiari del cittadino dell'Unione sono definiti dalla normativa comunitaria in materia di libera circolazione delle persone, a norma dell'articolo 4 della stessa direttiva;
- f) «rifugiato», qualsiasi cittadino di paesi terzi che abbia lo status di rifugiato definito dalla Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967;
- g) «permesso di soggiorno per residenti di lungo periodo — CE», il titolo di soggiorno rilasciato dallo Stato membro al momento dell'acquisto dello status di residente di lungo periodo.

Articolo 3

Campo di applicazione

1. La presente direttiva si applica ai cittadini di paesi terzi soggiornanti legalmente nel territorio dello Stato membro.
2. La presente direttiva non si applica ai cittadini di paesi terzi che:
 - a) sono autorizzati a soggiornare a titolo di protezione temporanea ovvero hanno chiesto l'autorizzazione al soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione sul loro stato giuridico;
 - b) sono autorizzati a soggiornare in quanto beneficiano di forme sussidiarie di protezione, in base agli obblighi internazionali, alle legislazioni nazionali o alla prassi degli Stati

membri, ovvero hanno chiesto l'autorizzazione al soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione sul loro stato giuridico;

- c) hanno chiesto il riconoscimento della qualità di rifugiato ma sono ancora in attesa di una decisione definitiva circa la loro domanda;
- d) soggiornano per motivi di studi, eccezion fatta per i corsi di dottorato di ricerca, o per motivi di formazione professionale, oppure in qualità di persone «alla pari», lavoratori stagionali, lavoratori distaccati da una società di servizi per la prestazione di servizi transfrontalieri o prestatori di servizi transfrontalieri;
- e) godono di uno stato giuridico previsto dalle disposizioni della Convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche, della Convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, della Convenzione del 1969 sulle missioni speciali o della Convenzione di Vienna del 1975 sulle rappresentanze degli Stati nelle relazioni con le organizzazioni internazionali di carattere universale.

3. I cittadini di paesi terzi che siano familiari di un cittadino dell'Unione, il quale abbia esercitato il diritto alla libera circolazione delle persone, possono accedere allo status di residente di lungo periodo nello Stato membro che ospita il cittadino dell'Unione stesso solo dopo aver ottenuto, in forza della normativa sulla libera circolazione delle persone, il diritto di soggiorno permanente in questo Stato.

4. La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni più favorevoli contenute:

- a) negli accordi bilaterali e multilaterali stipulati dalla Comunità, ovvero dalla Comunità e i suoi Stati membri, con paesi terzi;
- b) nella Carta sociale europea del 18 ottobre 1961 e nella Convenzione europea relativa allo status di lavoratore migrante del 24 novembre 1977.

5. La presente direttiva lascia impregiudicati gli obblighi che discendono dall'articolo 33 della Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, e dall'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950.

Articolo 4

Clausola di non discriminazione

Gli Stati membri attuano le disposizioni della presente direttiva senza discriminazioni fondate segnatamente su sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, handicap, età o tendenze sessuali.

(1) GU L . . . [COM(2000) 624 def. del 10.10.2000].

CAPO II

STATUS DI RESIDENTE DI LUNGO PERIODO NELLO STATO MEMBRO*Articolo 5***Durata del soggiorno**

1. Lo Stato membro conferisce lo status di residente di lungo periodo ai cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente e ininterrottamente da almeno cinque anni nel suo territorio.

2. Ai fini della durata del soggiorno legale e ininterrotto di cui al paragrafo 1:

a) i periodi di soggiorno trascorsi nel territorio dello Stato membro in qualità di richiedente asilo o beneficiario di una protezione temporanea si computano nella durata del soggiorno solo qualora il cittadino di paesi terzi sia un rifugiato;

b) il soggiorno per motivi di studi, eccezion fatta per i corsi di dottorato di ricerca, si computa per metà.

3. Nei casi seguenti le assenze dal territorio dello Stato membro non interrompono la durata del soggiorno legale e ininterrotto di cui al paragrafo 1 e sono inclusi nel computo della stessa:

a) quando sono inferiori a sei mesi consecutivi;

b) quando sono dovute all'assolvimento degli obblighi di leva, al distacco per lavoro, anche nell'ambito di prestazioni transfrontaliere di servizi, ovvero a motivi di studio o ricerca, malattia grave, gravidanza o maternità;

c) quando sono dovute al soggiorno effettuato in un secondo Stato membro in qualità di familiare di un residente di lungo periodo che eserciti il diritto di soggiorno in forza della presente direttiva o di un cittadino dell'Unione che eserciti il diritto alla libera circolazione delle persone.

4. I periodi di soggiorno ininterrotto di almeno due anni maturati dal familiare di un cittadino dell'Unione, che abbia soggiornato insieme a quest'ultimo in un paese terzo e sia ritornato nello Stato membro entro il termine di tre anni, sono computati nella durata del soggiorno di cui al paragrafo 1.

*Articolo 6***Condizioni relative al reddito e all'assicurazione contro le malattie**

1. Lo Stato membro chiede al cittadino di paesi terzi di comprovare che dispone, per sé e per i familiari a carico:

a) di un reddito stabile e pari almeno all'importo al disotto del quale può essere concessa l'assistenza sociale nello Stato membro stesso. Ove tale disposizione non possa applicarsi, si considera sufficiente il reddito pari all'importo della pensione minima di previdenza sociale versata dallo Stato membro. La stabilità del reddito è accertata in base alla natura e alla regolarità del reddito percepito prima dell'acquisto dello status di residente di lungo periodo;

b) di un'assicurazione contro le malattie che copra tutti i rischi nello Stato membro stesso.

2. Le condizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano:

a) ai rifugiati;

b) ai cittadini di paesi terzi nati nel territorio di uno Stato membro.

*Articolo 7***Ordine pubblico e sicurezza interna**

1. Gli Stati membri possono negare lo status di residente di lungo periodo ove il comportamento personale dell'interessato costituisca una minaccia attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza interna.

2. La sola esistenza di condanne penali non può automaticamente giustificare il diniego di cui al paragrafo 1. Tale diniego non può essere motivato da ragioni economiche.

*Articolo 8***Acquisto dello status**

1. Per ottenere lo status di residente di lungo periodo, il cittadino di paesi terzi presenta domanda alle autorità competenti dello Stato membro in cui soggiorna. La domanda è corredata della documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 5 e 6.

2. Le autorità nazionali competenti esaminano la domanda entro sei mesi dalla presentazione. Se essa non è corredata dei documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 5 e 6, le autorità nazionali competenti informano l'interessato e gli concedono una proroga. In questo caso il termine di sei mesi è sospeso e ricomincia a decorrere dal momento della presentazione della documentazione complementare richiesta.

3. Lo Stato membro conferisce lo status di residente di lungo periodo a qualsiasi cittadino di paesi terzi che soddisfi le condizioni di cui agli articoli 5 e 6 e non costituisca una minaccia ai sensi dell'articolo 7. Lo status è permanente, fatte salve le disposizioni dell'articolo 10.

*Articolo 9***Permesso di soggiorno per residenti di lungo periodo — CE**

1. Gli Stati membri rilasciano al residente di lungo periodo il permesso di soggiorno per residenti di lungo periodo — CE. Questo ha validità di dieci anni e si rinnova di diritto.

2. Il permesso di soggiorno per residenti di lungo periodo — CE può assumere forma di autoadesivo o di documento a sé stante ed è rilasciato secondo le modalità e il modello stabilito dal regolamento (CE) n. . . / . . . del Consiglio che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno per i cittadini di paesi terzi. Nella rubrica «tipo di permesso», gli Stati membri iscrivono «residente di lungo periodo — CE».

3. Il permesso di soggiorno per residenti di lungo periodo — CE è rilasciato a titolo gratuito o previa corresponsione di una somma di denaro non superiore ai diritti e alle tasse versati dai cittadini nazionali per il rilascio della carta di identità.

*Articolo 10***Revoca dello status**

1. Gli Stati membri revocano lo status di residente di lungo periodo nei casi seguenti:

- a) assenza dal territorio per due anni consecutivi. Gli Stati membri possono stabilire deroghe per le assenze dovute ad assolvimento degli obblighi di leva, distacco per lavoro, studi o ricerche, malattia grave, gravidanza o maternità;
- b) constatazione dell'acquisto fraudolento dello status di residente di lungo periodo;
- c) acquisto dello status di residente di lungo periodo in un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 27;
- d) adozione di un provvedimento di allontanamento a norma dell'articolo 13.

2. Le assenze dovute all'esercizio del diritto di soggiorno in un secondo Stato membro comporta la revoca dello status.

3. Gli Stati membri possono stabilire che le assenze superiori a due anni o quelle dovute a motivi non contemplati dal paragrafo 1 non implicano la revoca dello status.

4. In nessun caso la scadenza del permesso di soggiorno per residenti di lungo periodo — CE non può comportare la revoca dello status.

5. Gli Stati membri rilasciano all'interessato un titolo di soggiorno diverso dal permesso di soggiorno per residenti di lungo periodo nei casi seguenti:

- a) revoca dello status in applicazione del paragrafo 1, lettere a) o b);

- b) impossibilità di eseguire un provvedimento di allontanamento nei confronti del residente di lungo periodo.

*Articolo 11***Garanzie procedurali**

1. Qualunque provvedimento di diniego o revoca dello status di residente di lungo periodo deve essere debitamente motivato e notificato per iscritto al cittadino di paesi terzi. La notifica indica i mezzi d'impugnazione di cui può valersi l'interessato ed i termini entro cui questi devono essere esperiti.

2. Ove venga respinta la domanda di status di residente di lungo periodo, il cittadino di paesi terzi può presentare un'ulteriore domanda non appena l'evoluzione della sua situazione personale lo giustifichi.

3. Contro il diniego e la revoca dello status di residente di lungo periodo o il mancato rinnovo del permesso di soggiorno è ammessa impugnazione giurisdizionale nello Stato membro interessato.

*Articolo 12***Parità di trattamento**

1. Il residente di lungo periodo gode degli stessi diritti riconosciuti ai cittadini dell'Unione per quanto riguarda:

- a) l'esercizio di un'attività lavorativa subordinata o autonoma, purché questa non implichi nemmeno in via occasionale la partecipazione all'esercizio di pubblici poteri, nonché le condizioni di assunzione e lavoro, ivi comprese quelle di licenziamento e di retribuzione;
- b) l'istruzione e la formazione professionale, compresi gli assegni scolastici e le borse di studio;
- c) il riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli rilasciati da un'autorità competente;
- d) la protezione sociale, comprese le prestazioni sociali e l'assistenza medica;
- e) l'assistenza sociale;
- f) le agevolazioni sociali e fiscali;
- g) l'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e all'erogazione degli stessi, ivi compresa l'assistenza abitativa;
- h) la libertà d'associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni di lavoratori o datori di lavoro o a qualunque organizzazione professionale di categoria, compresi i vantaggi che ne derivano;

i) il libero accesso a tutto il territorio dello Stato membro interessato.

2. Gli Stati membri possono estendere l'applicazione del principio della parità di trattamento ad altri settori non contemplati dal paragrafo 1.

Articolo 13

Tutela contro l'allontanamento

1. Gli Stati membri possono decidere di allontanare il residente di lungo periodo esclusivamente se il suo comportamento personale costituisce una minaccia attuale e sufficientemente grave per l'ordine pubblico e la sicurezza interna, che leda uno degli interessi fondamentali della collettività.

2. Il comportamento personale non è considerato una minaccia sufficientemente grave se lo Stato membro non adotta severe misure repressive nei confronti dei cittadini nazionali che commettono lo stesso tipo di illecito.

3. La mera esistenza di condanne penali non può automaticamente giustificare l'adozione del provvedimento di allontanamento. Tale provvedimento non può essere motivato da ragioni economiche.

4. Prima di emanare un provvedimento di allontanamento nei confronti del residente di lungo periodo, lo Stato membro considera i seguenti elementi:

- a) la durata della residenza nel territorio;
- b) l'età dell'interessato;
- c) le conseguenze personali e le conseguenze per i familiari;
- d) i vincoli con il paese di residenza o l'assenza di vincoli con il paese d'origine.

5. Contro il provvedimento di allontanamento è ammessa impugnazione giurisdizionale nello Stato membro interessato. Gli Stati membri prevedono che l'impugnazione possa avere effetto sospensivo.

6. Al residente di lungo periodo che non disponga di mezzi sufficienti è concessa l'assistenza giudiziaria nei modi previsti per i cittadini dello Stato membro in cui soggiorna.

7. Non è ammessa la procedura d'espulsione per direttissima nei confronti dei residenti di lungo periodo.

Articolo 14

Disposizioni nazionali più favorevoli

Gli Stati membri possono rilasciare titoli di soggiorno permanenti o di validità illimitata a condizioni più favorevoli rispetto a quelle previste dalla presente direttiva. Tali titoli non consentono tuttavia di godere del diritto di soggiorno negli altri Stati membri ai sensi del capo III della presente direttiva.

CAPO III

DIRITTO DI SOGGIORNO NEGLI ALTRI STATI MEMBRI

Articolo 15

Principio

1. Il residente di lungo periodo può esercitare il diritto di soggiorno secondo le norme del presente capo, per un periodo superiore a tre mesi, nel territorio di qualsiasi Stato membro diverso da quello che gli ha conferito lo status.

2. Le disposizioni del presente capo non si applicano al residente di lungo periodo soggiornante nel territorio degli Stati membri:

- a) in qualità di lavoratore dipendente distaccato da un'impresa di servizi nell'ambito di prestazioni di servizi transfrontalieri;
- b) in qualità di prestatore di servizi transfrontalieri.

Articolo 16

Condizioni

1. Il residente di lungo periodo può esercitare il diritto di soggiorno in un altro Stato membro quando soddisfa le seguenti condizioni:

- a) svolge un'attività economica in qualità di lavoratore subordinato o autonomo; oppure
- b) frequenta corsi di studio o di formazione professionale e dispone di un reddito sufficiente per non diventare durante il soggiorno un onere per il secondo Stato membro, nonché di un'assicurazione contro le malattie che copra tutti i rischi in questo Stato; oppure
- c) dispone di un reddito sufficiente per non diventare durante il soggiorno un onere per il secondo Stato membro, nonché di un'assicurazione contro le malattie che copra tutti i rischi in questo Stato;

2. Il residente di lungo periodo che eserciti il diritto di soggiorno nel secondo Stato membro in qualità di lavoratore dipendente o autonomo, conserva tale qualità quando:

- a) è colpito da incapacità temporanea di lavoro dovuta a malattia o a infortunio;
- b) è disoccupato e ha diritto alle indennità di disoccupazione; in questo caso conserva la qualità di lavoratore sino all'estinzione di tale diritto;
- c) inizia un corso di formazione professionale. Salvi i casi di disoccupazione involontaria, la conservazione della qualità di lavoratore presuppone l'esistenza di un nesso fra la precedente attività lavorativa e la formazione in corso.

*Articolo 17***Accertamento delle condizioni prescritte per l'esercizio del diritto di soggiorno**

1. Entro tre mesi dall'ingresso nel territorio del secondo Stato membro, il residente di lungo periodo presenta domanda di titolo di soggiorno alle autorità competenti di questo Stato.

2. Per verificare la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), il secondo Stato membro può chiedere all'interessato di presentare, contestualmente alla domanda di titolo di soggiorno:

- a) il permesso di soggiorno per residenti di lungo periodo e un documento di identità;
- b) la prova che è titolare di un contratto di lavoro o dispone di una dichiarazione di assunzione del datore di lavoro o svolge un'attività economica autonoma ovvero che dispone delle risorse necessarie per intraprendere un'attività economica autonoma, nonché una descrizione dettagliata dell'attività stessa;

3. Per verificare la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), il secondo Stato membro può chiedere all'interessato di presentare, contestualmente alla domanda di titolo di soggiorno:

- a) il permesso di soggiorno per residenti di lungo periodo e un documento di identità;
- b) la prova dell'iscrizione ad un corso di studi o di formazione professionale presso un istituto riconosciuto;
- c) la prova che dispone di un reddito sufficiente e di un'assicurazione contro le malattie che copra tutti i rischi nel secondo Stato membro.

4. Per verificare la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), il secondo Stato membro può chiedere all'interessato di presentare, contestualmente alla domanda di titolo di soggiorno:

- a) il permesso di soggiorno per residenti di lungo periodo e un documento di identità;
- b) la prova che dispone di un reddito sufficiente e di un'assicurazione contro le malattie che copra tutti i rischi nel secondo Stato membro.

*Articolo 18***Familiari**

1. I membri di una famiglia già unita nel primo Stato membro hanno il diritto di accompagnare o raggiungere il residente di lungo periodo che esercita il diritto di soggiorno nel secondo Stato membro. Entro tre mesi dall'ingresso nel territorio del secondo Stato membro, i familiari presentano domanda di titolo di soggiorno alle autorità competenti di questo Stato.

2. Il secondo Stato membro può chiedere ai familiari del residente di lungo periodo di presentare, contestualmente alla domanda di titolo di soggiorno:

- a) il permesso di soggiorno per residenti di lungo periodo ovvero il titolo di soggiorno, nonché un documento di identità;
- b) la prova che hanno risieduto in qualità di familiari del residente di lungo periodo nel primo Stato membro;
- c) la prova che dispongono, o che il residente di lungo periodo dispone per loro, di un reddito sufficiente e di un'assicurazione contro le malattie che copra tutti i rischi nel secondo Stato membro.

3. Se la famiglia non era unita nel primo Stato membro, si applicano le disposizioni della direttiva del Consiglio . . . /CE relativa al diritto al ricongiungimento familiare.

*Articolo 19***Ordine pubblico e sicurezza interna**

1. Gli Stati membri possono negare il soggiorno al residente di lungo periodo, o ai suoi familiari, ove il comportamento personale dell'interessato costituisca una minaccia attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza interna.

2. La mera esistenza di condanne penali non può automaticamente giustificare il diniego di cui al paragrafo 1. Tale diniego non può essere motivato da ragioni economiche.

*Articolo 20***Sanità pubblica**

1. Le sole malattie e infermità che possono giustificare il diniego dell'ingresso o del diritto di soggiorno nel territorio di uno Stato membro sono le malattie per le quali è prescritto un periodo di quarantena, indicate nel regolamento sanitario internazionale n. 2 del 25 maggio 1951 dell'Organizzazione mondiale della sanità, nonché altre malattie infettive o parassitarie contagiose che nel paese ospitante siano oggetto di disposizioni di protezione per i cittadini nazionali. Gli Stati membri non possono istituire nuove disposizioni o prassi più restrittive.

2. L'insorgenza di malattie o di infermità successiva al rilascio del primo titolo di soggiorno non può giustificare né il diniego del rinnovo del titolo di soggiorno né l'allontanamento dal territorio.

3. Lo Stato membro può sottoporre a visita medica gratuita le persone contemplate dalla presente direttiva al fine di accertare che esse non soffrano delle malattie di cui al paragrafo 1. Tali visite mediche non possono tuttavia assumere carattere sistematico.

Articolo 21

Esame della domanda e rilascio del titolo di soggiorno

1. Le autorità nazionali competenti esaminano la domanda entro tre mesi dalla presentazione. Se essa non è corredata dei documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 17, paragrafi 2, 3 e 4, e all'articolo 18, paragrafo 2, le autorità nazionali competenti informano l'interessato e gli concedono una proroga. In questo caso il termine di tre mesi è sospeso e ricomincia a decorrere dal momento della presentazione della documentazione complementare richiesta.

2. Se ricorrono le condizioni di cui agli articoli 16 e 18, paragrafo 1, il secondo Stato membro rilascia al residente di lungo periodo un titolo di soggiorno rinnovabile, fatte salve le disposizioni sull'ordine pubblico, la sicurezza interna e la sanità pubblica di cui agli articoli 19 e 20. La durata del titolo corrisponde alla durata prevista del soggiorno. Il residente di lungo periodo informa in proposito lo Stato membro che gli ha conferito lo status di residente di lungo periodo.

3. Il secondo Stato membro rilascia ai familiari del residente di lungo periodo un titolo di soggiorno rinnovabile di durata identica a quella del titolo rilasciato al residente di lungo periodo.

4. Il titolo di soggiorno è rilasciato a titolo gratuito o previa corresponsione di una somma di denaro non superiore ai diritti e alle tasse versati dai cittadini nazionali per il rilascio della carta di identità.

Articolo 22

Garanzie procedurali

1. Il provvedimento di diniego del titolo di soggiorno deve essere debitamente motivato e notificato per iscritto all'interessato. La notifica indica i mezzi di impugnazione di cui può valersi l'interessato e i termini entro cui questi devono essere proposti.

2. Contro il diniego, il mancato rinnovo o la revoca del titolo di soggiorno è ammessa impugnazione giurisdizionale nello Stato membro interessato.

Articolo 23

Conservazione dello status nel primo Stato membro

1. Il residente di lungo periodo che esercita il diritto di soggiorno nel secondo Stato membro mantiene lo status di residente di lungo periodo nel primo Stato membro fintantoché non acquisti il medesimo status nel secondo Stato membro.

2. I familiari del residente di lungo periodo che esercita il diritto di soggiorno, i quali non siano a loro volta residenti di lungo periodo, conservano il titolo di soggiorno rilasciato dal primo Stato membro fino alla sua normale scadenza.

3. Ove i familiari non abbiano ancora conseguito lo status autonomo ai sensi dell'articolo 13 della direttiva .../.../CE relativa al diritto al ricongiungimento familiare, la durata del soggiorno legale nel secondo Stato membro è computata ai fini del rilascio del titolo di soggiorno autonomo nel primo Stato membro.

Articolo 24

Diritti nel secondo Stato membro

1. Quando abbia ottenuto nel secondo Stato membro il titolo di soggiorno di cui all'articolo 21, il residente di lungo periodo gode in questo Stato di tutti i diritti enunciati all'articolo 12 ad esclusione dell'assistenza sociale.

2. Quando abbiano ottenuto nel secondo Stato membro il titolo di soggiorno di cui all'articolo 21, i familiari del residente di lungo periodo godono, in questo Stato membro, dei diritti enunciati all'articolo 12, paragrafi 1 e 2 della direttiva .../.../CE relativa al diritto al ricongiungimento familiare.

Articolo 25

Revoca del titolo di soggiorno

1. Durante un periodo transitorio di cinque anni, il secondo Stato membro può adottare un provvedimento di allontanamento nei confronti del residente di lungo periodo e/o dei suoi familiari:

a) per motivi di ordine pubblico e di sicurezza interna ai sensi dell'articolo 19;

b) quando cessano di sussistere le condizioni di cui agli articoli 16 e 18.

2. Il provvedimento di allontanamento non può essere accompagnato dal divieto permanente di soggiorno.

Articolo 26

Obbligo di riammissione

1. In caso di revoca del titolo di soggiorno da parte del secondo Stato membro, il primo Stato membro riammette immediatamente il residente di lungo periodo e i suoi familiari.

2. L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 sussiste anche:

a) se è scaduto il permesso di soggiorno per residenti di lungo periodo — CE;

b) se è scaduto il titolo di soggiorno dei familiari.

*Articolo 27***Acquisto dello status di residente di lungo periodo nel secondo Stato membro**

1. Il residente di lungo periodo che abbia esercitato il diritto di soggiorno nel territorio del secondo Stato membro può, dopo cinque anni di soggiorno legale, presentare domanda di status di residente di lungo periodo alle autorità competenti di questo Stato.

2. Il secondo Stato membro conferisce al residente di lungo periodo lo status di cui all'articolo 8, fatta salva l'applicazione degli articoli 6 e 7. Il secondo Stato membro notifica il suo provvedimento al primo Stato membro, che revoca lo status alla persona interessata.

3. Ai fini della presentazione e dell'esame della domanda di status di residente di lungo periodo nel secondo Stato membro si applica la procedura stabilita all'articolo 8. Per il rilascio del titolo di soggiorno si applica la procedura di cui all'articolo 9. In caso di diniego dello status si applicano le garanzie procedurali di cui all'articolo 11.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI*Articolo 28***Sanzioni**

Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali d'attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro la data di cui all'articolo 30 e provvedono poi a notificare immediatamente le eventuali modificazioni.

*Articolo 29***Relazione**

Entro il 31 dicembre 2005, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri e propone, se del caso, le modifiche necessarie.

*Articolo 30***Attuazione**

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

*Articolo 31***Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Articolo 32***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.